



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E
DEI FARMACI VETERINARI
Ufficio 3

DIREZIONE GENERALE DELL'IGIENE E SICUREZZA
ALIMENTARE E DELLA NUTRIZIONE
Ufficio 2

Registro – Classif. P-I.1.a.e/2023/4

Regioni e Province Autonome
Assessorati alla sanità

e, p.c.: CEREP c/o IZSUM
protocollo.izsum@legalmail.it

COVEPI c/o IZSAM
protocollo@pec.izs.it

ISPRA
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it
c.a. Dr. Vittorio Guberti

Commissario straordinario alla PSA
v.caputo@sanita.it; segr.cspsa@sanita.it

Segretariato Generale

Associazioni di categoria settore suinicolo

FNOVI

ANMVI

SIVEMP

MASAF – Dip. politiche europee e internazionali e
sviluppo rurale
dipei.dipartimento@pec.politicheagricole.gov.it

Oggetto: Peste suina africana (PSA). Indicazioni e schemi decisionali per rilascio delle autorizzazioni in deroga ai sensi del Regolamento (UE) 2023/594.

Si trasmettono, allegati alla presente, i documenti riportati in oggetto elaborati dalla DGSAF in coordinamento con la DGISAN, al fine di fornire un supporto alle Autorità competenti nelle attività di rilascio delle deroghe alla movimentazione di suini, prodotti e sottoprodotti di origine animale correlati, provenienti dalle zone di restrizione per PSA, e poter rendere più chiare e uniformi sul territorio nazionale, laddove ritenuto necessario, le procedure di designazione degli stabilimenti,

bollatura, certificazione e destino dei prodotti sopra menzionati secondo le condizioni generali e specifiche previste dal Regolamento (UE) 2023/594.

Si ringrazia per l'attenzione e si rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento

IL DIRETTORE GENERALE
DGISAN
Ugo Della Marta*

UGO DELLA
MARTA
29.09.2023
12:25:49 UTC


IL DIRETTORE GENERALE
DGSAF
Pierdavide Lecchini*

LECCHINI PIER
2023.09.29 14:33:54
CN=LECCHINI PIERDAVIDE
C=IT
2.5.4.1=LECCHINI
2.5.4.42=PIERDAVIDE
RSA2048 bits


* Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 28.12. 2000 n. 445 e del D.Lgs 07.03 2005 n. 82 e norme collegate, che sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

Direttore dell'Ufficio 3 DGSAF e 2 DGISAN: Dott. Luigi Ruocco – l.ruocco@sanita.it - dgsa@postacert.sanita.it e Dott. Pietro Noè – p.noè@sanita.it
Referenti del procedimento: Dott. Francesco Plasmati – f.plasmati@sanita.it e Dott. Nicola Santini – n.santini@sanita.it


Allegato 1.4: ALLEVAMENTO LOCALIZZATO IN ZONA DI PROTEZIONE (Reg UE 687/2020 Art 28-29-33)



Allegato 1.1: ALLEVAMENTO LOCALIZZATO IN ZONA I – (gli articoli di seguito riportati, laddove non diversamente specificato si riferiscono al Reg. 2023/594)



Allegato 1.5: ALLEVAMENTO LOCALIZZATO IN ZONA DI SORVEGLIANZA (Reg UE 687/2020 Art 43 – 44 - 49)



Allegato 4: Criteri per la Designazione dei macelli e degli impianti di trasformazione e deposito (gli articoli di seguito riportati, laddove non diversamente specificato si riferiscono al Reg. 2023/594)

Art. 44: devono essere “designati” tutti gli impianti macellazione, sezionamento, trasformazione e deposito (frigorifero) che introducono al proprio interno animali o carni, o PBC (comprese le budella) ottenute da animali provenienti da allevamenti localizzati all’interno delle zone di restrizione II o III. Tali impianti possono essere localizzati all’interno delle zone di restrizione II o III così come al di fuori delle stesse (Zona I o Zone “indenni”)

Art. 45: Condizioni per la designazione di stabilimenti per la macellazione immediata di suini detenuti in zone soggette a restrizioni II

Ai fini della designazione si individuano 2 categorie di animali:

CATEGORIA A BASSO RISCHIO:

- animali che provengono da allevamenti localizzati in zone indenni
- animali che provengono da allevamenti ubicati in zona I
- animali che provengono da allevamenti ubicati in zona II che applicano misure di biosicurezza rinforzate previste dall’All. III del Reg. 2023/594

Per queste carni

- non vi sono limiti territoriali di distribuzione a livello nazionale e UE; per i Paesi Terzi bisogna verificare caso per caso;
- possono essere commercializzate con bollo CE/marchio CE ai sensi del Reg. 2004/853;
- non è prevista l’applicazione di trattamenti specifici e possono pertanto essere commercializzate come fresche o come PBC a breve stagionatura;

CATEGORIA AD ALTO RISCHIO:

- animali che provengono da allevamenti ubicati in zona II che non applicano misure di biosicurezza rinforzate previste dall’Allegato III del Reg. 2023/594.

Per queste carni

- la commercializzazione come carni fresche o a breve stagionatura è ammessa solo a livello nazionale
- le carni e i relativi prodotti possono essere commercializzati previa apposizione di un marchio speciale ai sensi dell’art. 47 del Reg. 2023/594, costituito da un marchio ovale con due linee parallele diagonali
- in deroga al bollo/marchio speciale e alla commercializzazione come carni fresche o PBC a breve stagionatura, è ammessa la destinazione in un impianto di trasformazione designato per la produzione di “safe commodities” (ossia un impianto che applica trattamenti di trasformazione in grado di inattivare il virus tra quelli previsti dall’All. VII del Reg. 2020/687).

a) Il macello deve garantire la separazione della macellazione di ANIMALI AD ALTO RISCHIO E ANIMALI A BASSO RISCHIO

b) l’OSA ai sensi dell’art.45 deve predisporre per ottenere la designazione, “procedure o istruzioni documentate approvate dall’A.C. dello Stato membro interessato per garantire che siano soddisfatte le condizioni” di cui al punto a.

Le procedure devono definire in maniera dettagliata le tipologie di animali/carni/PBC introdotti nell'impianto e le misure attuate per prevenire *cross contamination* tra prodotti a diverso livello di rischio.

Si riporta di seguito una lista non esaustiva della documentazione che dovrà essere "approvata" dalla A.C.L.:

- Procedura di non commistione: definire le tipologie di animali introdotti in Macello e le misure attuate al fine di prevenire la contaminazione crociata nel corso delle attività tra carni/prodotti originati da animali a diverso livello di rischio.
- Procedura di tracciabilità: per garantire la correlazione tra lotti di suini macellati e lotti di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, compresi i sottoprodotti in uscita, in particolare al fine di poter verificare l'esatto bilancio di massa dei prodotti a categoria di rischio più elevata.
- Procedura di Pulizia e sanificazione (riferimento alle indicazioni contenute nel "PIANO NAZIONALE PER LE EMERGENZE DI TIPO EPIDEMICO – MANUALE OPERATIVO PESTI SUINE") pulizia e sanificazione degli ambienti e delle attrezzature: prima di procedere alla successiva lavorazione di animali e carni e tra la lavorazione di animali e carni di diverse categorie di rischio, che preveda l'utilizzo di agenti disinfettanti efficaci nei confronti del virus della PSA.
- Descrizione delle fasi della macellazione e del rispetto del principio di non commistione tra animali di diverso livello di rischio: Ricevimento animali vivi; Stabulazione animali vivi nelle stalle di sosta; Lavaggio automezzi adibiti al trasporto degli animali; Macellazione; Bollatura Sanitaria / marchiatura identificazione; Sezionamento a caldo; Raffreddamento carni; Lavorazioni post raffreddamento (es rifilatura prosciutti); Stoccaggio carni fresche; spedizione; Lavorazione frattaglie; gestione SOA.
- Procedura igiene del personale e delle lavorazioni inclusa adeguata formazione garantire idonea separazione del personale addetto alla lavorazione di animali e prodotti con diverso livello di rischio
Il flusso del personale deve essere concepito in modo da prevenire che lo stesso possa essere un veicolo di contaminazione.

Art. 46:

Criteri per la designazione di Impianti di sezionamento (CP), carni macinate (MM), preparazioni a base di carne (MP) e impianti di trasformazione (PP) che non applicano processi di riduzione dei rischi di cui All.VII Reg.2020/687

c) lo stabilimento deve garantire la separazione nella lavorazione di: carni fresche e prodotti a base di carne compresi i budelli ottenuti da animali categorizzati come ad alto e basso rischio

d) l'OSA deve predisporre procedure o istruzioni documentate per garantire che siano soddisfatte le condizioni di cui al punto c.

Per le procedure fare riferimento a quelle sopra indicate alla lettera b), laddove applicabili in base alle specifiche attività.

Criteri per la designazione di impianti di trasformazione (PP) che applicano processi di riduzione dei rischi di cui All.VII Reg.2020/687

L'Allegato VII del Reg. 2020/687 riporta i trattamenti in grado di ottenere la riduzione dei rischi per i prodotti di origine animale provenienti dalla zona soggetta a restrizioni, per la PSA sono elencati trattamenti per: PRODOTTI A BASE DI CARNE COTTI, PRODOTTI A BASE DI CARNE STAGIONATI, BUDELLI.

Gli stabilimenti dovranno essere in grado di:

- Identificare la tipologia di trattamento di riduzione del rischio applicato all'interno dello stabilimento nell'ambito di quelli elencati
- Garantire il corretto monitoraggio dei parametri specifici di processo

- Garantire la corretta separazione tra materia prima non trattata e prodotto finito trattato al fine di evitare la ricontaminazione dello stesso dopo il trattamento




l'OSA deve predisporre procedure o istruzioni documentate per garantire che siano soddisfatte le condizioni generali previste per le altre tipologie e la Descrizione delle fasi della lavorazione che comprenda almeno: Ricevimento materie prime; Trattamento del prodotto; Fase post trattamento; Stoccaggio prodotti finiti confezionati e non; gestione SOA

Per le procedure fare riferimento a quelle sopra indicate alla lettera b), laddove applicabili in base alle specifiche attività.


Criteri per designazione Deposito (FRIGORIFERO)

Adozione delle procedure sopra indicate alla lettera b), laddove applicabili in base alle specifiche attività.


Allegato 3: RILASCIO DEROGHE MOVIMENTAZIONE SOA – (gli articoli di seguito riportati, laddove non diversamente specificato si riferiscono al Reg. 2023/594)



Art. 39



Art. 38



Epidemia di Peste Suina Africana in Italia, applicazione del Reg.2023/594 – indicazioni operative su deroghe certificazione e designazione stabilimenti

In considerazione della recente entrata in vigore del Reg. 2023/594, l' Autorità Competente Centrale (di seguito ACC) ritiene opportuno fornire indicazioni per le Autorità Competenti Regionali (ACR) e le Autorità Competenti Locali (ACL), al fine di assicurare l'attuazione armonizzata su tutto il territorio nazionale delle misure previste dal regolamento in parola. La presente circolare intende fornire un quadro generale del modello di funzionamento degli strumenti di designazione macelli e deroghe alla movimentazione di animali, carni suine, prodotti a base di carne compresi i budelli, e sottoprodotti (SOA) previste dal legislatore comunitario. Si intende dettagliare altresì i criteri con i quali effettuare le valutazioni del rischio che, a livello locale, devono essere condotte per la loro attuazione. Oltre ai criteri di salute animale tesi al contenimento della malattia ed all'obiettivo di eradicazione, appare opportuno precisare che l'esercizio di designazione dei macelli e della concessione delle deroghe deve essere praticato assicurando il necessario equilibrio tra le necessità, da un lato, di assicurare la prosecuzione delle attività produttive delle aree colpite dalla malattia e, dall'altro lato, di mantenere inalterato il sistema di garanzie sanitarie dell'intero sistema nazionale rispetto ai Paesi Terzi che dall'inizio della malattia tendono ad innalzare barriere sanitarie nei confronti dei prodotti italiani. Ciò in considerazione al fatto che per l'Italia il mercato comunitario e quello dei Paesi Terzi rappresentano un fondamentale sbocco commerciale per il settore produttivo. Anche per tali motivazioni, il quadro generale ed i dettagli di cui alla presente circolare sono soggetti a possibili revisioni in funzione dell'andamento epidemiologico della malattia e degli sviluppi della situazione internazionale.

Deroghe alla certificazione per la movimentazione di suini detenuti (art. 18).

L'art. 18 del Reg. 2023/594, prevede la possibilità di movimentare partite di suini detenuti nelle zone soggette a restrizione I, II e III, fuori tali zone, solo se accompagnati da certificato sanitario.

In deroga a tale principio, si prevede che il certificato possa non essere rilasciato dalla AC competente sullo stabilimento di origine dei suini nei casi in cui le garanzie di cui alle lettere a), b) e c) dello stesso articolo 18, possano essere acquisite dalla AC sullo stabilimento che riceve la partita, attraverso i sistemi informativi presenti nel portale vet-info (modello informatizzato di accompagnamento degli animali ex Mod.4, sistema Classyfarm.it ecc).

Nelle more dell'aggiornamento del modello di accompagnamento degli animali è necessario che il veterinario ufficiale competente sull'allevamento di origine inserisca nel campo note del modello stesso le informazioni utili a certificare il rispetto delle garanzie sopra menzionate ed elencate a seconda della tipologia di zona di restrizione da cui provengono i suini, esito favorevole della visita clinica, il rispetto delle misure di biosicurezza rafforzate ecc.

Per le movimentazioni di suini detenuti in zona di restrizione I vedi schema decisionale in allegato 1.1 .

Per le movimentazioni di suini detenuti in zona di restrizione II vedi schema decisionale in allegato 1.2 .

Per le movimentazioni di suini detenuti in zona di restrizione III la concessione delle eventuali deroghe verrà valutata caso per caso congiuntamente alle ACC.

Deroghe alla certificazione per la movimentazione di carni fresche e prodotti a base di carne compresi budelli (art.19)

L'articolo 19 del Reg. 2023/594, codifica le modalità per la movimentazione di partite di carni fresche prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini provenienti da zone soggette a restrizione I, II e III, e prevedono che le partite siano accompagnate da un certificato sanitario.

In merito alla certificazione sanitaria, si ritiene che nei casi di cui ai punti 1-2 e 3 dello stesso articolo, sia applicabile la deroga di cui al successivo punto 4, quando la movimentazione delle partite è all'interno del nostro Paese, poiché le informazioni previste dal certificato e relative agli ambiti di commercializzazione dei prodotti sono fornite con l'applicazione del bollo sanitario/marchio di identificazione come previsto all'art. 47.

Per l'individuazione dell'ambito di applicazione della bollatura sanitaria e del relativo destino delle carni fresche e prodotti a base di carne, compresi i budelli, si fa riferimento allo schema decisionale in allegato 1.2 ed 1.3 alla presente.

Per la movimentazione di partite di carni fresche prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini provenienti da zone soggette a restrizione III la concessione delle eventuali deroghe verrà valutata caso per caso congiuntamente alle ACC.

L'art.19, punto 5, relativo alla movimentazione di partite di carni fresche, prodotti a base di carne compresi i budelli verso altri Stati Membri, prevede a sua volta la possibilità di derogare all'emissione del certificato, per il momento non si ritiene di prevedere la deroga alla certificazione per questo punto; si valuterà tale possibilità nel momento in cui saranno definiti indirizzi comuni per la predisposizione/gestione da parte degli OSA del "sistema alternativo" alla certificazione, previsto dal punto 5, per garantire la tracciabilità delle partite. Il modello di certificato di riferimento è quello pubblicato sul portale TRACES NT sezione INTRA modello "2023/594pigmeat, meat preparation and products (CSF-ASF)

Introduzione di carni suine e prodotti a base di carne compresi i budelli da macelli designati di altri paesi UE.

In base alle indicazioni di cui al Reg 594/2023, i requisiti legati alla designazione degli stabilimenti e al sistema delle certificazioni accompagnatorie si applica anche alle carni suine e prodotti a base di carne introdotti in Italia e provenienti da altri paesi UE, in particolare:

- Nel caso in cui lo stabilimento di spedizione utilizzi animali o carni ottenute da animali detenuti in zona di restrizione II e III, lo stesso dovrà essere designato ai sensi del Reg 594/2023 Articolo 44, mentre, in base alle disposizioni di cui all'articolo 42, in caso di scambi tra paesi UE, il requisito della designazione non si applica allo stabilimento italiano di destinazione. I prodotti dovranno essere scortati dalla relativa certificazione accompagnatoria prevista dall'articolo 19 comma 1.
- Nel caso in cui lo stabilimento di macellazione, sezionamento o trasformazione sia localizzato in zona di restrizione I, II o III, indipendentemente dalla provenienza degli animali, i prodotti dovranno essere scortati dalla relativa certificazione accompagnatoria prevista dall'articolo 19 comma 3. Anche per questa fattispecie, in base alle disposizioni di cui all'articolo 42, non è necessario che lo stabilimento di destinazione italiano sia designato.

Per quanto riguarda il requisito della certificazione, è invece prevista per AC dello stato membro di spedizione la possibilità di derogare l'obbligo della certificazione in caso di:

- Stabilimenti inseriti nella lista speciale di cui all'articolo 19 comma 6, ossia Stabilimenti situati nelle zone di restrizione I, II e III che trattano esclusivamente carni fresche e prodotti ottenuti da animali detenuti in zona I o zona indenne
- Attuazione da parte della stessa AC di un sistema alternativo che garantisca la tracciabilità delle partite ed il mantenimento della catena delle informazioni per gli anelli a valle della filiera

Gli elenchi di stabilimenti di cui all'articolo 44 (designati) e di quelli che trattano esclusivamente carni fresche e prodotti ottenuti da animali detenuti in zona I o zona indenne (articolo 16 comma 6) vengono gestiti dai diversi paesi UE e sono consultabili al link https://food.ec.europa.eu/animals/animal-diseases/diseases-and-control-measures/african-swine-fever_en

Al fine di verificare in maniera rapida la corretta localizzazione dei diversi impianti produttivi rispetto alle zone di restrizione, possono invece essere utilizzate come riferimento le mappe interattive, predisposte e tenute aggiornate dalla commissione, e consultabili in diretta al link <https://santegis.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=45cdd657542a437c84bfc9cf1846ae8>

c

Zone infette (art.8) e movimentazione di carni fresche e prodotti a base di carne, compresi i budelli, verso antri Stati Membri e paesi Terzi

Il Reg.2023/594 introduce modifiche agli allegati che riportano gli elenchi delle zone soggette a restrizione a causa della PSA. Come già nel Reg.2021/605, nell'Allegato I del 2023/495, sono riportate le zone degli Stati Membri soggetti a restrizione I, II o III a seguito di focolai di PSA.

Nel nuovo Allegato II (Parte A e parte B) sono elencate, zone degli stati membri o SM inseriti a seguito di focolaio di PSA in zone precedentemente indenni da PSA.

Per tali zone (di protezione e di sorveglianza), si applicano le procedure di canalizzazione di cui al Reg. 2020/687, opportunamente semplificate negli allegati 1.4 e 1.5.

L'Art. 8 definisce le modalità di applicazione, già previste per le zone soggette a restrizione I, II e III, anche alle zone infette elencate in Allegato II del Regolamento.

Da evidenziare che il punto 3. di questo articolo prevede il divieto di spostamento dei prodotti ottenuti da suini detenuti in stabilimenti ricadenti in Allegato II Parte A, verso altri SM e Paesi terzi; per questa casistica, si ritiene di non applicare la deroga di cui al successivo punto 4.

In generale, le deroghe concesse ai sensi del Reg.2023/594 e che relativamente a carni fresche e prodotti a base di carne, compresi i budelli, non richiedono l'applicazione del bollo sanitario/marchio di identificazione come previsto all'art. 47 possono essere ritenuti idonei non solo all'immissione in commercio sul mercato comunitario ma anche a quello dei Paesi Terzi che riconoscono l'equivalenza con la norma UE. Un'analisi preliminare dell'equivalenza dei requisiti richiamati nei certificati sanitari export Paesi Terzi è disponibile in allegato 2 alla presente.

Divieti e deroghe per i sottoprodotti della macellazione

Anche per i SOA, così come per le carni, sono stabiliti dei divieti generali di movimentazione, a fronte dei quali il regolamento 594/2023 prevede delle deroghe specifiche. A differenza delle carni, tali deroghe si applicano in maniera analoga a tutti i SOA ottenuti da suini detenuti in zona di restrizione II e III, indipendentemente dal fatto che l'allevamento di provenienza degli animali rispetti o meno le condizioni di biosicurezza rinforzata previste dagli articoli 14 e 15.

I mezzi utilizzati per il trasporto di questi SOA devono essere dotati di un sistema di navigazione satellitare per determinarne, trasmetterne e registrarne in tempo reale la posizione e tale per cui l'operatore di trasporto responsabile dei movimenti di queste partite sia in grado di:

- Consentire all'Autorità competente di controllare il movimento in tempo reale del mezzo di trasporto;
- Conservare la documentazione elettronica relativa a tali movimenti per un periodo di almeno due mesi dalla data del movimento stesso

In alternativa a quanto sopra, limitatamente per i trasferimenti di SOA a livello nazionale, il sistema di navigazione satellitare può essere sostituito dalla sigillatura individuale del mezzo di trasporto a condizione che:

- Ogni mezzo di trasporto sia sigillato da un veterinario ufficiale immediatamente dopo il carico
- Solo un veterinario ufficiale o altro personale facente capo ad ACL, possono rompere il sigillo e sostituirlo con uno nuovo,

Può essere autorizzato da ACL il transito di questi SOA in un impianto di deposito temporaneo (magazzinaggio di SOA senza manipolazione – Reg. CE 1069/2009 – art. 24 lettera i), purché per tale passaggio sia stato valutato il rischio come trascurabile per la diffusione della PSA e che tale impianto sia posto in un luogo il più vicino possibile al luogo di spedizione.

Indipendentemente dalle destinazioni specifiche previste ai punti successivi, tutti i SOA di categoria 2 e 3, ottenuti da suini detenuti in zona II e III, possono essere destinati verso un impianto riconosciuto ai sensi del Reg. CE 1069/2009 per la trasformazione mediante sterilizzazione (Art. 24 lettera a), l'incenerimento (Art 24 lettera b) o il co-incenerimento (art 24 lettera c).

Per i dettagli dei criteri di concessione delle deroghe per i SOA vedi schema decisionale in allegato 3 alla presente.

Procedura per la designazione di Macelli /Stabilimenti di prodotti a base di carne ai sensi del Regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 della Commissione del 16 marzo 2023 che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana e abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605.

La designazione di macelli e stabilimenti di prodotti a base di carne suina che ne facciano domanda, ai sensi del Regolamento (UE) 2023/594, si attua in accordo con il CAPO IV:

MISURE SPECIALI DI RIDUZIONE DEI RISCHI RIGUARDANTI LA PESTE SUINA AFRICANA PER LE AZIENDE ALIMENTARI NEGLI STATI MEMBRI INTERESSATI,

ed in particolare l'Articolo 44." *Designazione speciale di macelli e laboratori di sezionamento, depositi frigoriferi, stabilimenti di trasformazione delle carni e centri di lavorazione della selvaggina*".

L'operatore del settore alimentare interessato deve presentare apposita domanda, ai sensi del sopracitato Regolamento, al Servizio veterinario locale competente per territorio, in qualità di ACL, come stabilito dal Decreto legislativo 27/2021.

L'ACL effettuerà un sopralluogo (a pagamento in quanto attività su richiesta) per verificare il rispetto dei requisiti riportati nell'articolo 45. del Regolamento di esecuzione 2023/594 "*Condizioni speciali per la designazione di stabilimenti per la macellazione immediata di suini detenuti in zone soggette a restrizioni II o III*".

Qualora il sopralluogo abbia esito favorevole, l'ACL trasmetterà il parere favorevole al Ministero della Salute per il tramite dell'ACR.

Lo stabilimento sarà quindi inserito, a cura di ACC nell'elenco degli stabilimenti designati ai sensi del Reg. (UE) 594/2023 che è consultabile anche dalla sezione pubblica sul portale VETINFO, nella colonna a sinistra sotto la denominazione "Reg. UE 2023/594. ELENCO STABILIMENTI DESIGNATI".

L'elenco è accessibile anche dal sito della Commissione Europea [African swine fever \(europa.eu\)](https://europa.eu) nella sezione **Websites of competent authorities of Member States**.

In allegato 4 alla presente, i principali criteri che gli OSA devono considerare nel loro sistema di gestione e che le ACL devono verificare in sede di sopralluogo preliminare all'emissione del parere per la designazione.

Procedura per la predisposizione della lista di cui all'Articolo 19 punto 6

Come previsto dal Reg. 2023/594 si ritiene di predisporre l'elenco contenente la lista degli stabilimenti che, situati in zone soggette a restrizione I, II o III trattano unicamente carni fresche o prodotti a base di carne compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni I o in aree al di fuori delle zone soggette a restrizione I, II o III.

Per gli impianti inseriti nella presente lista è pertanto applicabile la deroga all'emissione del certificato sanitario che accompagna carni fresche e prodotti a base di carne, compresi i budelli.

In analogia a quanto previsto dal punto precedente, l'operatore del settore alimentare interessato deve presentare apposita domanda, ai sensi del sopracitato Regolamento, all'ACL, come stabilito dal Decreto legislativo 27/2021.

L'ACL effettuerà un sopralluogo per verificare il rispetto del requisito previsto e qualora il sopralluogo abbia esito favorevole, l'ACL trasmetterà il parere favorevole all'ACR, che provvederà ad inserire la designazione dello Stabilimento sull'apposita sezione del sistema SINTESIS nazionale.

Nelle more dell'aggiornamento del sistema l'elenco è consultabile anche nella sezione pubblica del portale VETINFO e nella sezione dedicata del sito della Commissione Europea (vedi link sopra riportato).

E' compito dell'ACL verificare nel tempo il mantenimento dei requisiti previsti, in caso contrario procederà comunicando ad ACR la necessità di cancellare l'impianto dalla lista.

| | |
|---------------|--|
| BIANCO | Esportazione consentita: SI |
| GIALLO | Esportazione consentita: SI CON LIMITAZIONI |
| ROSSO | Esportazione consentita: NO |

| PAESE | MOD. | CERTIFICATO | REQUISITO | NOTE |
|---------|--------|--|--|------|
| ISRAELE | ISRAEL | | Esportazione di prodotti suini risulta vietata su tutto il territorio israeliano | |
| QATAR | QATAR | Certificato sanitario per l'esportazione di carni e prodotti a base di carne verso il Qatar | NESSUN RIFERIMENTO PSA | |
| TURCHIA | TURKEY | Certificato veterinario per l'esportazione verso la Turchia di prodotti a base di carne suina destinati al consumo umano | 4.1. L'Italia è un Paese indenne da Afta epizootica, Peste suina classica e Peste suina africana (con esclusione dell'Isola di Sardegna) secondo gli standards e i criteri riportati nel "Terrestrial Animal Health Code" dell'O.I.E | |

| PAESE | MOD. | CERTIFICATO | REQUISITO |
|---------|------------------------------|---|---|
| CANADA | 1.017/11/03/1 | Certificato ufficiale di ispezione per l'esportazione dei prodotti carni dall'Italia verso il Canada | Il prodotto a base di carne è derivato da animali che 1.1. non sono stati in contatto negli ultimi 90 giorni con nessun animale di un paese o zona non ufficialmente indenne da afta epizootica (afta epizootica), peste suina africana (PSA) e malattia vescicolare del suino (SVD); 2.1.I prodotti a base di carne suina oggetto di questo certificato sono stati trasformati da carne suina importata da paesi o zone ufficialmente riconosciuti dalla CFIA come esenti da peste suina classica, peste suina africana, malattia vescicolare del suino e afta epizootica |
| CANADA | attestazione integrativa PSA | | 1. Non derivato da animali provenienti da allevamenti situati in zone infette o zone soggette a restrizione a causa della peste suina africana. Ciò include tutte le aree elencate come zone ritenute parte I, II e III dell'allegato I del regolamento di esecuzione 2021/605 della Commissione 2. Non derivato da animali macellati o trasformati in uno stabilimento che macella o trasforma o manipola animali provenienti da qualsiasi zona elencata come zona soggetta a restrizioni nelle parti I, II e III dell'allegato I del regolamento di esecuzione 2021/605 della Commissione 3. Deve provenire da animali macellati e/o trasformati in stabilimenti che non lo sono situato in una zona elencata come zona soggetta a restrizioni nelle parti II e III dell'allegato I della Commissione Regolamento di attuazione 2021/605 |
| MESSICO | 18/03/21 | Certificato sanitario per l'esportazione verso il Messico di Prosciutti e Spalla Stagionati provenienti dall'Italia | La materia prima originaria da allevamenti in cui non si sono manifestati casi di malattia vescicolare del suino, peste suina classica e peste suina africana negli ultimi 6 mesi. |
| | 18/03/21 | Certificato sanitario per l'esportazione verso il Messico di prosciutto cotto proveniente dall'Italia | La materia prima originaria da allevamenti in cui non si sono manifestati casi di malattia vescicolare, peste suina classica e peste suina africana negli ultimi 6 mesi. |
| | 18/03/21 | Certificato sanitario relativo all'esportazione in Messico di cubatello proveniente dall'Italia | La materia prima originaria da allevamenti in cui non si sono manifestati casi di malattia vescicolare del suino, peste suina classica e peste suina africana negli ultimi 6 mesi. |
| | 18/03/21 | Certificato sanitario per l'esportazione verso il Messico di preparazioni a base latte, carne e uova (della specie suina) suina e di vitello | NESSUN RIFERIMENTO PSA |
| USA | 1.017/11/03/1 | Certificato ufficiale di ispezione per prodotti a base di carne (9 CFR 94.17) | PROSCIUTTI CRUDI STAGIONATI PER ALMENO 400 GIORNI. PRODOTTI CON CARNE PROVENIENTI DA SUINI NATI E ALLEVATI IN ITALIA: 3. In Italia sono in vigore disposizioni legislative che prevedono la denuncia obbligatoria ed immediata al Servizio Veterinario Nazionale di focolai di afta epizootica, peste bovina, peste suina africana, peste suina classica e malattia vescicolare. L'Italia è stata riconosciuta indenne da peste bovina, afta epizootica e fittalia continentale da parte suina africana dalle competenti Autorità U.S.A.; 4. Le carni fresche provengono da suini che non hanno soggiornato in allevamenti in cui si sono registrati focolai di afta epizootica, peste bovina, peste suina africana, peste suina classica e malattia vescicolare nei 60 giorni precedenti la macellazione; PRODOTTI COTTI (Prosciutto cotto e prodotti similari) I prodotti sono stati sottoposti a trattamento termico (diverso dal trattamento di cottura istantanea) condotto in modo commercialmente idoneo per i prodotti in scatola deperibili a base di carne suina e tale da produrre la temperatura interna di 156 °F (69°C) PRODOTTI COTTI ("Mortadella") I prodotti a base di carne sono stati sottoposti ad un trattamento termico continuo in una stufa per un minimo di 10 ore in modo da raggiungere una temperatura uniforme all'interno del prodotto di 156 °F (69°C). La temperatura della stufa deve partire da un minimo di 143,6°F (62°C) e raggiungere almeno 185°F (85°C) PRODOTTI COTTI ("Cotechino" e altri prodotti cotti) Il prodotto a base di carne è stato sottoposto a cottura completa mediante un metodo commerciale in un contenitore sigillato ermeticamente dopo il riempimento e prima della cottura in modo che la cottura nel contenitore sigillato permetta di ottenere un prodotto completamente sterile e stabile senza refrigerazione. Il processo di sterilizzazione raggiunge un trattamento termico equivalente a F+3 minuti (F10, 121,1) nella parte più vulnerabile del prodotto |
| USA | 18/03/21 | Certificato ufficiale di ispezione per carni fresche, sottoprodotti della macellazione e prodotti a base di carne (materia prima proveniente dall'Italia) | 10. La carne suina o i prodotti suini non originano da zone dell'Unione Europea soggette a restrizioni stabilite dall'UE o da uno Stato Membro a seguito del riscontro della presenza di Peste suina Africana nel suino domestico o selvatico. |
| USA | 1.017/11/03/1 | Certificato ufficiale di ispezione per carni fresche, sottoprodotti della macellazione e prodotti a base di carne (materia prima proveniente da Stati Membri dell'UE diversi dall'Italia) | (1) Allo stabilimento di macellazione non è permesso approvvigionarsi di suini che originano o che sono stati o che sono stati trasportati sui mezzi di trasporto che si trovano/hanno atterrato/hanno attraccato, in una regione infetta da Afta Epizootica, Peste Suina Africana, Peste Suina Classica o Malattia vescicolare del suino ai sensi del 9CFR94; (4) Allo stabilimento di macellazione non è permesso approvvigionarsi di carne suina o altri prodotti derivati da ruminanti e suini che provengono da una regione non indenne da Afta Epizootica, Peste Suina Africana, Peste Suina Classica o Malattia vescicolare del suino, o di carni suine o altri prodotti che provengono da una regione indenne da Afta Epizootica, Peste Suina Africana, Peste Suina Classica o Malattia vescicolare del suino e trasportati attraverso una regione non indenne da Afta Epizootica, Peste Suina Africana, Peste Suina Classica o Malattia vescicolare del suino, eccetto nel caso in cui questi prodotti vengano sigillati in contenitori numerati in serie, con sigillo ufficiale dell'Autorità competente della regione non indenne, come previsto dal 9CFR94; (7) Allo stabilimento di trasformazione non è permesso approvvigionarsi di carne suina o altri prodotti derivati da ruminanti o suini che provengono da una regione non indenne da Afta Epizootica, Peste Suina Africana, Peste Suina Classica o Malattia vescicolare del suino, o di carni suine o altri prodotti che provengono da una regione indenne da Afta Epizootica, Peste Suina Africana, Peste Suina Classica o Malattia vescicolare del suino, eccetto nel caso in cui questi prodotti vengano sigillati in contenitori numerati in serie, con sigillo ufficiale dell'Autorità competente della regione non indenne, come previsto dal 9CFR94; (8) La carne suina è stata trasformata, conservata e trasportata in maniera tale che venga prodotta la commissione o il contatto con carne o prodotti di carne suina che sono stati in una regione infetta da Afta Epizootica, Peste Suina Africana, Peste Suina Classica o Malattia vescicolare del suino, come previsto dal 9CFR94; (10) La carne suina o i prodotti suini non originano da zone dell'Unione Europea soggette a restrizioni stabilite dall'UE o da uno Stato Membro a seguito del riscontro della presenza di Peste suina Africana nel suino domestico o selvatico. |

| PAESE | MOD. | CERTIFICATO | REQUISITO |
|---------------|--------|--|--|
| COREA DEL SUD | | Certificato sanitario per l'esportazione dall'Italia verso la Corea del Sud di prodotti a base di carne suina | La Regione in cui sono nati ed allevati i suini è indenne da peste suina africana da almeno 3 anni al momento dell'esportazione dei prodotti. Inoltre, questa Regione è collocata in un'area controllata per prevenire efficacemente l'introduzione di suini e loro prodotti dalle aree infette da tale malattia. c) Gli impianti esportatori (macello, impianto di sezionamento, impianto di trasformazione e depositi frigoriferi) non sono collocati in un'area sotto misure restrittive sanitarie per peste suina africana, carbonchio ematico, malattia di Aujeszky, malattia vescicolare del suino e/o brucellosi. d) Gli impianti esportatori (macello, impianto di sezionamento, impianto di trasformazione e depositi frigoriferi) non mangiolano durante la produzione dei prodotti a base di carne destinati all'esportazione in Corea del Sud arroccati vivi, e prodotti derivati, prodotti in Paesi da cui la Corea del Sud vieta l'importazione o che hanno attraversato tali Paesi. |
| COREA DEL SUD | | Certificato veterinario per l'esportazione in Corea del Sud di preparazioni di carne e suogli contenenti materia prima suina | NESSUN RIFERIMENTO PSA |
| CINA | | Certificato ufficiale veterinario per le carni e i prodotti a base di carne suina stagionata e trattati termicamente destinati all'esportazione nella Repubblica Popolare Cinese | RICHIAMO AI CONTENUTI DEI PROTOCOLLI - COTTI/STAGIONATI "La Parte Italiana conferma ufficialmente che il suo territorio è indenne da afta epizootica, peste bovina, peste suina classica (esclusa la Sardegna) e peste suina africana (esclusa la Sardegna)" - CARNI "McS conferma che il territorio italiano: 3. è indenne dalla peste suina africana (ASF) tranne che nell'isola della Sardegna." |
| FILIPPINE | | Certificato veterinario per prodotti a base di carne suina destinati all'esportazione dall'Italia verso le Filippine | 4.1. L'Italia è un Paese indenne da Afta epizootica, Peste suina classica e Peste suina africana (con esclusione dell'Isola di Sardegna) secondo gli standards e i criteri riportati nel "Terrestrial Animal Health Code" dell'O.I.E / |
| FILIPPINE | | Certificato veterinario per carni fresche suine destinate all'esportazione dall'Italia verso le Filippine | 4.1. L'Italia è un Paese indenne da Afta epizootica, Peste suina classica e Peste suina africana (con esclusione dell'Isola di Sardegna) secondo gli standards e i criteri riportati nel "Terrestrial Animal Health Code" dell'O.I.E / |
| FILIPPINE | | Certificato veterinario per l'esportazione di involucri naturali di suino dall'Italia verso le Filippine | 1. Gli involucri naturali suini derivano da allevamenti che non sono sottoposti a misure restrittive per motivi di sanità animale |
| GIAPPONE | | Certificato ufficiale di ispezione per l'esportazione di prodotti a base di carne suina sottoposti a trattamento termico dall'Italia verso il Giappone | Rinegoziato |
| GIAPPONE | | | Bando per carne suina e prodotti a base di carne suina diversi da quelli trattati termicamente |
| HONG KONG | | Certificato sanitario per l'esportazione verso Hong-Kong di prodotti a base di carne (prodotti a base di carne cotti o in altro modo trasformati) | NESSUN RIFERIMENTO PSA |
| HONG KONG | TRACES | Certificato carni | The meat or meat product(s) is/are fit for human consumption and eligible for intra-European Union trade without restriction in accordance with EU legislation and applicable legislation of (insert name of certifying EU Member State) |
| INDIA | | CERTIFICATO VETERINARIO PER L'IMPORTAZIONE IN INDIA DI CARNI SUINE E PRODOTTI A BASE DI CARNE SUINA (nuovo) | |
| INDIA | | Certificato veterinario per l'esportazione in India di carni suine e prodotti a base di carne suina (vecchio ma ancora in vigore) | C) Il Paese è indenne da peste suina africana (ASF) /oppure Il Paese non è indenne da peste suina africana ed attua un programma di sorveglianza, stabilendo zone indenni conformemente al "Terrestrial Animal Health Code" dell'OIE. Le carni fresche soddisfano le seguenti condizioni: i. Gli animali sono stati allevati in una zona indenne da ASF sin dalla nascita o almeno negli ultimi 40 giorni, o sono stati importati conformemente alle linee guida dell'OIE; ii. Gli animali sono stati macellati in un macello approvato, sono stati sottoposti ad ispezione ante e post-mortem in conformità alle indicazioni dell'OIE senza presentare alcun segno della malattia; |
| INDONESIA | | Certificato veterinario per prodotti a base di carne suina stagionati almeno sei mesi destinati all'esportazione dall'Italia verso l'Indonesia | 4.1 L'Italia è indenne da Afta epizootica, Peste bovina, Peste suina classica e, Sardegna esclusa, da Peste suina africana secondo i requisiti indicati dal "Terrestrial Animal Health Code" dell'OIE 4.3 Le carni e prodotti derivano da suini nati ed allevati in Regioni italiane indenni da Peste suina africana e Malattia vescicolare del suino in conformità agli standard e ai criteri indicati nel "Terrestrial Animal Health Code" dell'OIE, da allevamenti non sottoposti a misure restrittive per focolai di malattie infettive - contagiose della specie ed indenni da Trichinella/ |
| KAZAKHISTAN | | Certificato veterinario per l'esportazione di conserve di carne, salami ed altri prodotti a base di carne pronti per il consumo dall'Unione Europea verso la Repubblica del Kazakistan | 4.3 I prodotti derivano da stabilimenti di lavorazione della carne non soggetti a restrizioni dovute a malattie contagiose di rilevanza per le specie conformemente al Codice Sanitario degli Animali Terrestri dell'OIE./ |
| KAZAKHISTAN | | Certificato veterinario per carni suine e preparazioni a base di carne destinate all'esportazione dall'UE verso la Repubblica del Kazakistan | Le carni e le preparazioni di carne sono state ottenute dalla macellazione e lavorazione di animali clinicamente sani, provenienti da aziende e/o zone amministrative ufficialmente indenni dalle seguenti malattie infettive degli animali a) territorio dello Stato Membro della UE o territorio amministrativo secondo la regionalizzazione della UE ufficialmente indenni dalle seguenti malattie contagiose: - peste suina africana - durante gli ultimi 36 mesi sul territorio dello Stato Membro dell'UE o il territorio amministrativo secondo la regionalizzazione dell'UE; |
| MALESIA | MA-CO1 | Certificato veterinario per prodotti finiti a base di carne suina destinati all'esportazione dall'Italia (esclusa l'Isola della Sardegna) verso la Malesia/ | 2.1 L'Italia è un Paese indenne da Afta epizootica, Peste bovina, Peste suina classica e Peste suina africana (ad esclusione dell'Isola della Sardegna) secondo gli standards e i criteri riportati nel "Terrestrial Animal Health Code" dell'O.I.E |
| SINGAPORE | | Certificato sanitario per l'esportazione di carni suine e prodotti a base di carne suina verso Singapore | 2. Immediatamente prima della data della macellazione dei suini e della data di esportazione verso Singapore, a) L'Italia è indenne da Afta epizootica e da Peste suina classica da tre mesi b) (1) L'Italia o la provincia da cui provengono i suini è indenne da Peste Suina Africana da tre mesi; Or/ Oppure (1) Quando l'Italia o la provincia da cui derivano gli animali non è libera da Peste Suina Africana i prodotti a base di carne suina esportati sono stati sottoposti a stagionatura o trattamento termico sufficiente per l'inattivazione del virus della PSA in conformità con le linee guida dell'OIE; |
| SINGAPORE | | Certificato sanitario per l'esportazione di prodotti autoclavati a base di carne verso Singapore | NESSUN RIFERIMENTO PSA |
| TAIWAN | | Certificato veterinario per carni suine fresche, preparazioni di carni e prodotti suini destinati all'esportazione dall'Italia verso Taiwan | 4.1. L'Italia è un Paese indenne da Afta epizootica, Peste suina classica e Peste suina africana (con esclusione dell'Isola di Sardegna) secondo gli standards e i criteri riportati nel "Terrestrial Animal Health Code" dell'O.I.E |
| VIETNAM | | (PROPOSTO): Certificato veterinario per l'esportazione di carni suine e prodotti a base di carne suina dall'Italia verso il Vietnam. | «La zona da cui provengono le carni/ i prodotti è indenne da Peste suina africana ai sensi della normativa comunitaria e secondo gli standards e i criteri riportati nel "Terrestrial animal health code" dell'O.I.E La carne: 1. Deriva da animali nati ed allevati in Italia (esclusa la Sardegna) e le zone non indenni da peste suina africana ai sensi della normativa comunitaria e secondo gli standards e i criteri riportati nel "terrestrial animal health code" dell'O.I.e./ 2. Deriva da animali importati da 3. La carne è stata importata direttamente da |

| PAESE | MOD. | CERTIFICATO | REQUISITO |
|-----------------|--|---|--|
| AUSTRALIA |  | Certificato ufficiale per il prosciutto tipo Parma dall'Italia all'Australia | Attestazione di idoneità: I suini da cui derivano le carni provengono da allevamenti in cui non si sono evidenziati sintomi (clinici, sierologici o microbiologici) di peste suina africana e peste suina classica nei tre mesi prima della macellazione e gli allevamenti sono localizzati in aree in cui per ambedue le pesti vige l'obbligo di denuncia. |
| |  | Certificato ufficiale di ispezione per prodotti a base di carne | Attestazione di idoneità: / I suini da cui derivano le carni provengono da allevamenti in cui non si sono evidenziati sintomi (clinici, sierologici o microbiologici) di peste suina africana e peste suina classica nei tre mesi prima della macellazione e gli allevamenti sono localizzati in aree in cui per ambedue le pesti vige l'obbligo di denuncia. |
| |  | Certificato ufficiale di ispezione per i prodotti a base di carne (Speck) | Attestazione di idoneità: / I suini da cui derivano le carni provengono da allevamenti in cui non si sono evidenziati sintomi (clinici, sierologici o microbiologici) di peste suina africana e peste suina classica nei tre mesi prima della macellazione e gli allevamenti sono localizzati in aree in cui per ambedue le pesti vige l'obbligo di denuncia. |
| |  | Certificato ufficiale di ispezione per i prodotti a base di carne (Fiocco di prosciutto) | Attestazione di idoneità: I suini da cui derivano le carni provengono da allevamenti in cui non si sono evidenziati sintomi (clinici, sierologici o microbiologici) di peste suina africana e peste suina classica nei tre mesi prima della macellazione e gli allevamenti sono localizzati in aree in cui per ambedue le pesti vige l'obbligo di denuncia. |
| |  | Certificato ufficiale di ispezione per prodotti cotti a base di carne suina tipo zamponi e cotecchino (nuova versione) | NESSUN RIFERIMENTO PSA |
| NUOVA CALEDONIA |  | Certificato veterinario relativo ai prodotti destinati al consumo umano esportati verso la Nuova Caledonia (prodotti a base di carne suina) | <p>che i prodotti sopra individuati, gli ingredienti o materie prime derivano da animali che sono stati testati con esito favorevole ante mortem e post mortem, per la ricerca dell'afte epizootica, carbonchio ematico, della tubercolosi bovina, peste porcina classica, peste suina africana, malattia vescicolare suina, encefalomielite suina da enterovirus, trichinellosi;</p> <p>D che i prodotti sopra individuati, gli ingredienti o materie prime:</p> <p>1) che provengono esclusivamente da animali che, dalla loro nascita o per almeno tre mesi prima della macellazione, hanno soggiornato e transitato esclusivamente in paesi o zone:</p> <p>a) che sono indicati nell'allegato VIII-4(3);</p> <p>et/e b) che non erano (al momento del soggiorno e del transito degli animali) in periodi di divieto come indicato nella colonna 3 dell'allegato VIII-4 del presente decreto(3);</p> <p>et/e c) che erano (al momento del soggiorno e del transito degli animali) indenni dall'afte epizootica o non stata praticata alcuna vaccinazione, indenni dall'infezione della peste bovina, peste suina classica sia i suini domestici che selvatici o indenni da peste suina i suini domestici ma infettati quelli selvatici, indenni dalla peste suina africana, malattia vescicolare suina e encefalomielite suina da enterovirus;</p> <p>et/e d) nei quali nessun caso di afte epizootica, peste bovina, peste suina classica, peste suina africana, malattia vescicolare suina o encefalomielite suina da enterovirus;</p> <p>i) fino al momento della firma del presente certificato;</p> <p>ou/o ii) nei tre mesi successivi al soggiorno transito o la macellazione degli animali in questo paesi o zone.</p> <p>et/e 2) derivano esclusivamente da animali che, dalla loro nascita o per almeno 40 giorni fino alla macellazione inclusa, hanno sempre soggiornato ad una distanza di almeno 10 km. da focolai di afte epizootica o di peste bovina, peste suina classica, peste suina africana, malattia vescicolare suina o encefalomielite suina da enterovirus;</p> |
| NUOVA CALEDONIA |  | ATTESTAZIONE INTEGRATIVA. CORRELATA ALL'EPIDEMIA DI PESTE SUINA AFRICANA | Rinegoziato con regionalizzazione e processi inattivanti |
| NUOVA ZELANDA |  | Certificato zoosanitario per l'esportazione di prodotti a base di carne suina verso la Nuova Zelanda per il consumo umano | RIFERIMENTO ALLA NORMATIVA UE |

| PAESE | MOD. | CERTIFICATO | REQUISITO | NOTE |
|------------|--|---|---|------|
| GHANA | GH-C07 | CERTIFICATO DI SANITA' ANIMALE E DI SANITA' PUBBLICA PER PRODOTTI A BASE DI CARNE DESTINATI AD ESSERE ESPORTATI DALL'ITALIA IN GHANA | - gli animali dai quali i prodotti sono stati ottenuti erano clinicamente sani prima della macellazione ed erano originari di regioni, aziende o mandrie esenti da qualsiasi malattia trasmissibile di cui alla lista A dell'OIE, negli ultimi 12 mesi | |
| SUD AFRICA | SA-C01 | Certificato sanitario veterinario per l'esportazione dall'Italia verso il Sud-Africa di carne suina trattata ad alte temperature ed in conserva e prodotti a base di carne avicola destinati al consumo umano | 4. in caso di prodotti a base di carne suina, essi non contengono materiale suino proveniente dalla Regione Sardegna 7. In caso di prodotti contenenti suino, la carne di suino ha subito un trattamento tale da inattivare il virus della Peste Suina Africana: 8. La carne non proviene da animali originari di una zona in cui erano in vigore restrizioni veterinarie per le malattie a cui gli animali sono sensibili, né da animali che sono stati macellati durante una campagna di eradicazione di qualsiasi malattia | |
| SUD AFRICA | SA-C01 SA-C02 SA-C03 SA-C04 SA-C05 | Certificato veterinario per l'esportazione di prodotti a base di carne di suino salati e stagionati dall'Italia (esclusa la Sardegna) verso la Repubblica del Sud Africa | 3. Il prodotto non contiene alcun materiale di origine suina che proviene dalla Regione Sardegna./ 8. La carne non proviene da animali originari di una zona in cui erano in vigore restrizioni veterinarie per le malattie dei suini, né da animali che sono stati macellati in una campagna di eradicazione di alcuna malattia. | |